



Delibera della Giunta Regionale n. 862 del 14/12/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

SICUREZZA ALIMENTARE - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 17.12.2009, N.253, SANCITO AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.L.VO N.281/1997, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO RELATIVO A "LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N.853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE".

Il Presidente della Giunta Caldoro Stefano

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato sancito l'Accordo n. 253 relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- b. che il suddetto Accordo modifica ed integra l'accordo n. 2477/CSR del 9 febbraio 2006, già recepito dalla Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 796 del 16 giugno 2006;
- c. che l'Accordo n. 253/2009 prevede, tra l'altro, miglioramenti finalizzati a superare le criticità emerse nel primo periodo di applicazione dell'accordo n. 2477/CSR/2006, fornendo anche talune indicazioni di adeguamento alla particolare realtà italiana, nel rispetto comunque dei principi generali di sicurezza alimentare contenuti nella normativa comunitaria;

CONSIDERATO

- a. che è necessario recepire l'accordo n. 253/2009 al fine di garantire una lettura uniforme sul territorio regionale tra le autorità sanitarie competenti, gli organi di controllo e gli operatori del settore alimentare ed evitare disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su una corretta ed uniforme applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 e succ. modifiche;
- b. che l'accordo n. 253/2009 prevede che le Regioni disciplinino con proprio provvedimento le modalità per la fornitura al consumatore finale di piccoli quantitativi di carne di pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola;

RITENUTO, pertanto, necessario

- a. recepire le "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" approvate con l'accordo Stato - Regioni n. 253/2009;
- b. fornire indicazioni ai Servizi Veterinari delle ASL sulle esclusioni dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 relative, in particolare, alle forniture dirette di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e succ. modifiche;
- c. il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale e succ. modifiche;
- d. il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e succ. modifiche;

- e. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e succ. modifiche;
- f. il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e succ. modifiche;
- g. il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 nonché, deroga al Regolamento (CE) n. 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;
- h. l'articolo 115 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I, della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- 1. di recepire l'Accordo del 17 dicembre 2009, n. 253 sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo a *“Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”* di cui all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante della deliberazione;
- 2. di stabilire che, nell'ambito delle esclusioni dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 (fornitura diretta - piccoli quantitativi - ambito locale), secondo quanto previsto dalle suddette Linee Guida, le carni di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata, macellati nell'azienda agricola dal produttore, possono essere fornite esclusivamente:
 - 2.1. dal produttore direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda agricola o nel territorio delle Province contermini, nella misura massima di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) ed alle seguenti condizioni:
 - 2.1.1. possesso dei requisiti previsti dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda la produzione primaria;
 - 2.1.2. applicazione della normativa in materia di anagrafe del bestiame ed, in particolare, della O.M. 26.08.05 e successive modifiche, con conseguente assegnazione del Codice di allevamento ed iscrizione dell'azienda in BDN;
 - 2.1.3. possesso dei requisiti di cui all'allegato II, capitolo 1, 2 e 5 punto 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i locali di macellazione e obbligo di notifica all'Autorità Competente (Servizio Veterinario dell'ASL) ai fini della registrazione degli stessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
 - 2.1.4. tenuta di un Registro di *“carico e scarico”* degli animali macellati, da conservarsi per almeno 5 anni unitamente alle dichiarazioni di provenienza degli animali (Mod. IV del DPR 320/54);

- 2.1.5. applicazione della normativa in materia di tracciabilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002 e della delibera di G.R. n. 2040 del 28/12/2005;
 - 2.1.6. applicazione sulle carni cedute ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono il consumatore finale di un “*marchio di identificazione*” leggibile e indelebile con caratteri facilmente decifrabili. Tale marchio di identificazione deve riportare la ASL (azienda sanitaria locale) nel cui territorio insiste lo stabilimento e il numero di registrazione;
 - 2.1.7. eliminazione dei sottoprodotti in conformità alle vigenti disposizioni.
- 2.2. direttamente dal produttore al consumatore finale e solo su sua richiesta occasionale ed estemporanea, nella misura massima di 500 capi/anno (complessivi di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata), alle seguenti condizioni:
- 2.2.1. esclusione della fornitura agli esercizi di commercio al dettaglio e ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione;
 - 2.2.2. la macellazione deve avvenire in un luogo pulito al riparo da polveri ed insetti, con attrezzature lavabili e disinfettabili e con contenitori idonei a raccogliere i materiali di scarto (penne, sangue, visceri, pelli), sempre lavabili e disinfettabili;
 - 2.2.3. eliminazione dei sottoprodotti in conformità alle vigenti disposizioni;
 - 2.2.4. applicazione della normativa in materia di anagrafe del bestiame ed, in particolare, della O.M. 26.08.05 e successive modifiche con conseguente assegnazione del codice di allevamento ed iscrizione dell’azienda in BDN;
 - 2.2.5. tenuta di un Registro di “carico e scarico” degli animali macellati, da conservarsi per almeno 5 anni unitamente alle dichiarazioni di provenienza degli animali (Mod. IV del DPR 320/54);
 - 2.2.6. possesso dei requisiti di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda la produzione primaria.
3. di stabilire che le attività di cui al punto 2.1. e punto 2.2. siano oggetto di specifici piani di monitoraggio regionali nell’ambito del Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali;
 4. di incaricare l’AGC Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario - dell’esecuzione del presente atto;
 5. di revocare la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 16 giugno 2006;
 6. di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario- ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul B.U.R.C..